



COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 170 del 07/11/2024

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2025

L'anno 2024, addì sette del mese di Novembre alle ore 17:21, nella Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. Assume la presidenza il Sindaco, Dott. Francesco Cagnini.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale, Dott. Giovanni Barberi Frandanisa.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Sindaco	CAGNINI FRANCESCO	X	
2	Vice Sindaco	COMINI ALBERTO	X	
3	Assessore	CIGOGNETTI TOMMASO	X	
4	Assessore	MERIGO MARCELLA	X	
5	Assessore	NOVELLI ROBERTO	X	
6	Assessore	VANZANI FABIANA	X	

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2025

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il decreto Legislativo 14 marzo 2011 n ° 23 e s.m.i. che all'art. 4 così testualmente dispone"

- 1) I Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientale locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
- 2) Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n ° 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.
- 3) Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n ° 400, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n ° 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

Ritenuto di dover assicurare al bilancio dell'ente un'entrata strutturale per fronteggiare le esigenze in materia di turismo e di promozione della città;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno approvato dal Consiglio Comunale in data 16.04.2012;

Visto altresì il comma 15, del decreto legislativo n. 446 del 1997 che testualmente dispone:

“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare le tariffe per l'anno 2025 dell'Imposta di Soggiorno così come risulta nel prospetto allegato al presente provvedimento;
- 2) di dare atto che le tariffe approvate vengono applicate nel periodo 01.01.2025 -31.12.2025 , così come previsto dall'articolo 2, comma 2, del regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno;
- 3) di stabilire che copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Francesco Cagnini

Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI BARBERI
FRANDANISA



COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

Area Finanziaria

PROPOSTA DI GIUNTA N. 333 DEL 05/11/2024

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2025

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

Il responsabile

CIGALA ETTORE / INFOCAMERE S.C.P.A.



COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

Area Finanziaria

PROPOSTA DI GIUNTA N. 333 DEL 05/11/2024

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2025

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Note:

Il Responsabile Area Finanziaria
Cigala Ettore / InfoCamere S.C.p.A.

COMUNE DI SALO'

TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2025

Per il Periodo 01.01.2025 -31.12.2025 vengono applicate le seguenti tariffe:

Tariffa per singolo pernottamento nelle varie strutture ricettive:

	2025
Alberghi 5 stelle	Euro 3,30
Alberghi 4 stelle	Euro 2,00
Alberghi 3 stelle	Euro 1,50
Alberghi 2 stelle	Euro 1,00
Alberghi 1 stella	Euro 1,00
Residence, appartamenti, affittacamere	Euro 1,50
Bed & breakfast	Euro 1,50
Altre strutture ricettive	Euro 1,50